2026/2318

14.10.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2318 DEL CONSIGLIO

del 13 ottobre 2026

che attua il regolamento (UE) n. 1284/2009, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea [1], in particolare l'articolo 15 *bis*,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1284/2009.

(2) Il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1284/2009. In esito a tale riesame risulta opportuno sopprimere le voci relative a due persone da tale elenco.

(3) È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 1284/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) n. 1284/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 13 ottobre 2026

Per il Consiglio

Il presidente

T. BYRNE

[1] GU L 346 del 23.12.2009, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1284/oj.

ALLEGATO

Nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1284/2009, nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, le voci 4 e 5 sono soppresse.